

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREMESSA

Ai fini ed agli effetti delle presenti Condizioni Generali di Vendita si danno le seguenti definizioni; Distributore è la BOERO TRUCKS SRL.
Venditore è il Concessionario - Organizzato;
Il Compratore è la persona o ditta che formula la proposta di acquisto così come riportata del presente modulo.

ART. 1 PROPOSTA DI ACQUISTO E DEPOSITO CAUZIONALE

1.1. A garanzia degli impegni che viene ad assumere, il Compratore accompagna la proposta d'acquisto con il deposito cauzionale della somma indicata nella proposta stessa.
1.2. Il deposito cauzionale di cui al punto 1.1 è infruttifero di interessi a favore del Compratore.
1.3. All'accettazione della proposta la somma di cui al punto 1.1 deve essere considerata quale caparra confirmatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 del codice civile.
1.4. La somma versata dal compratore resterà acquisita qualora l'ordine venga revocato al di fuori delle ipotesi di recesso espressamente contemplate dalle presenti Condizioni generali, mentre sarà imputata alla prestazione dovuta in caso di corretto adempimento.
1.5. Il Compratore rinuncia sin d'ora ad ogni e qualsiasi pretesa per danni o interessi vantati a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto.

ART. 2 – PREZZI

2.1. I prezzi si intendono al netto e per contanti; il prezzo è quello di listino in vigore al momento della consegna.
2.2. Non sono comprese nel prezzo di vendita le spese attinenti a forniture e/o prestazioni accessorie non espressamente enunciate nella presente proposta di acquisto.
2.3. Qualora il Compratore conferisca al Venditore mandato a vendere uno o più veicoli usati, è in facoltà del mandatario convenire la concessione di eventuali sconti e/o abbuzzi.
2.4. Il previsto prezzo di realizzo per il veicolo usato si intende riferito al veicolo nello stato in cui esso si trova al momento della formulazione della presente proposta, fatto salvo il degrado d'uso ordinario fino al momento della consegna.
2.5. Il mandante garantisce il mandatario che il veicolo usato conferito per la vendita è libero da qualsiasi vincolo, gravame e privilegio non espressamente comune

ART. 3 – CONSEGNA

3.1. La consegna del veicolo è pattuita presso il negozio di vendita al pubblico Venditore
3.2. E' stabilita a favore del Venditore una tolleranza di 90 giorni dal termine previsto per la consegna.
3.3. In ogni caso, non costituisce inadempimento imputabile al Venditore il ritardo l'impossibilità della consegna che dipenda da fatto del Costruttore o del Distributore o degli allestitori prescelti. Pertanto, in tale ultima ipotesi il Compratore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa, risarcimento, indennizzo e ad ogni conseguente azione nei confronti del Venditore a tale titolo.
3.4. Il ritiro del veicolo da parte del Compratore deve avvenire nel termine essenziale e perentorio di giorni 20 dalla sua messa a disposizione fatta con lettera raccomandata, o fax, o telegramma.
3.5. In caso di mancato ritiro entro tale termine, sarà in facoltà del Venditore di esigere l'adempimento del contratto e di intimare la risoluzione di diritto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. In ogni caso, e salvo il risarcimento del maggior danno, il Venditore avrà diritto ad incamerare, a titolo penale, l'importo versato dall'acquirente, di cui all'art. 1.1.
3.6. Il Venditore potrà recedere dal contratto anche dopo il perfezionamento dello stesso, con il solo obbligo di restituzione della caparra e/o deposito cauzionale

ART. 4 – PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati presso le casse del venditore per contanti integralmente e prima della consegna del veicolo. Il venditore potrà autorizzare il pagamento rateale secondo le modalità di volta in volta concordate e in ogni caso con gli effetti di cui ai successivi art. 5 e 6.

ART. 5 – RISERVATO DOMINIO

5.1. Il compratore conviene ed accetta espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1523 e segg. Del cod civile, che nei casi di vendita con pagamento differito e/o rateato e sino al totale pagamento del prezzo, il veicolo venduto rimane in esclusiva proprietà del Venditore.
All'uso il Venditore si riserva la facoltà di trascrivere il patto di riservato dominio nell'apposito registro della cancelleria del tribunale e/o nel Pubblico Registro Automobilistico.
5.2. Il Compratore si impegna a non alienare il veicolo a terzi fino al suo integrale pagamento, nonché a consentirne, al Venditore, ogni tipo di verifica ed ispezione.
5.3. Il Venditore si riserva inoltre la facoltà di dare comunicazione al proprietario dello stabile, ove può essere collocato il veicolo, che esso rimane di proprietà del Venditore stesso.
5.4. Il compratore si obbliga altresì di avvisare il Venditore di qualunque atto di esecuzione che dovesse colpire il veicolo, informando corrispondentemente i terzi che sul veicolo esiste riserva di proprietà a favore del Venditore.
5.5. Le eventuali cambiali rilasciate a garanzia del prezzo, totale o parziale, della fornitura non potranno in nessun caso comportare novazioni di credito. Nel caso di mancato pagamento di una sola scadenza che sia superiore ad un ottavo dell'intero importo dovuto o in caso di mancato pagamento di due o più rate, anche se di importo inferiore all'ottavo del dovuto, il contratto si risolverà di diritto e il Venditore potrà ritirare il veicolo ovunque esso si trovi ed anche se incorporato in beni di proprietà del Compratore, a ciò autorizzandolo sin d'ora il Compratore, in quanto necessario. In questo caso il Venditore tratterà le somme già ricevute, qualunque sia il loro ammontare, a titolo di compenso per l'uso del veicolo ed indennizzo per la svalutazione, salvo il risarcimento del maggior danno.
5.6. In caso di risoluzione del contratto, spetterà al venditore, a titolo di mancato utile, deprezzamento e spese, una somma corrispondente al 30% dell'importo della fornitura, riservata comunque la ripetizione di maggiori danni al veicolo

ART. 6 – PRIVILEGIO LEGALE

Quando si è convenuto il pagamento dilazionato, il Venditore potrà richiedere l'iscrizione di privilegio legale sul veicolo a proprio favore, a norma del R.D.L. 15/03/1927 NR. 436 e relativo regolamento.
Il compratore acconsente sin da ora ad adempiere a tutte le formalità a ciò relative, compresa la sottoscrizione dei documenti allo scopo necessari. Del pari il compratore accetta, fin d'ora, l'iscrizione del predetto privilegio legale a favore di eventuali finanziatori dell'acquisto, dichiarando di accettare l'adempimento delle relative formalità.

ART. 7 – MODIFICHE NELLA COSTRUZIONE – PNEUMATICI

7.1. Qualsiasi modifica nella costruzione non comporta un obbligo di comunicazione al Compratore. Il compratore è tenuto a ritirare il veicolo a lui venduto anche e non provvisto delle eventuali modifiche costruttive intervenute successivamente all'ordine.
7.2. Il Compratore riconosce al Costruttore il diritto di montare sul veicolo di sua produzione i pneumatici della marca e del tipo ritenuti più idoneo e, in conseguenza di ciò, il Compratore rinuncia a sollevare sul punto ogni eccezione nei confronti del Costruttore, del Distributore e del Venditore.
7.3. Il Compratore esonera il Venditore da ogni responsabilità per tale scelta ed espressamente dichiara che farà esclusivamente valere ogni Sua eventuale ragione di danno, direttamente nei confronti della casa produttrice dei pneumatici.

ART. 8 – DATI INFORMATIVI

I dati di peso, velocità e consumo e tutti gli altri che possono essere forniti su indicazione del Costruttore o del Distributore si intendono sempre come indicativi e non vincolanti. Pertanto è esclusa ogni responsabilità del Venditore in caso di variazioni o mutamento degli stessi.

ART. 9 - RICAMBI

La fornitura dei ricambi, limitatamente alla parte meccanica, sarà assicurata per il periodo previsto dal Costruttore, per almeno cinque anni dalla data in cui viene a cessare la commercializzazione del veicolo.

ART. 10 – GARANZIE

10.1. Ogni veicolo è garantito e decorre dalla data di immatricolazione al Compratore e secondo le modalità indicate nella tessera di garanzia o nelle disposizioni emanate dal Costruttore e/o dal Distributore e contenute nell'apposito libretto di uso e manutenzione che il Compratore si obbliga a richiedere al Venditore al momento del ritiro del veicolo.
10.2. Dalla garanzia restano esclusi i pneumatici, i vetri, le sovrastrutture con relativi impianti di azionamento e gli Accessori montati e/o costruiti da terzi.
10.3. La garanzia consiste nella fornitura e sostituzione gratuita dei particolari inseribili per accertato difetto del Materiale e nella riparazione di quelli difettosi. Essa si attua previo esame dei difetti e delle loro cause, effettuato esclusivamente a cura della officina del venditore o da quelle autorizzate dal Distributore, con impiego tassativo di parti di ricambio originali. La garanzia non viene riconosciuta se i veicoli sono usati in modo non conforme alle Condizioni indicate dal Costruttore, se essi vengano riparati o smontati, anche in parte, o modificati, anche in parte, fuori dall'officina del Venditore e da quelle autorizzate dal Distributore o modificati da terzi senza preventivo Benestare del Distributore.
10.4. Le condizioni di garanzia saranno quelle in vigore e applicate dal Costruttore al momento della consegna del veicolo al Compratore.
10.5. In ogni caso il diritto alle prestazioni in garanzia viene tassativamente a cessare quando:
a) il veicolo viene usato in modo non conforme alle indicazioni del Costruttore o del Distributore;
b) i guasti e le rotture dipendono da incuria, imperizia (anche di guida), uso improprio e comunque non conforme alle istruzioni;
c) il veicolo viene sottoposto a sfruttamento eccessivo, in deroga alle norme e regolamenti del Codice della strada e/o alle norme tecniche emanate dal Costruttore o dal Distributore e relative soprattutto ai carichi massimi Ammissibili sugli assi e/o ai pesi totali a terra omologati;
d) non vengono osservate le norme di manutenzione periodiche emanate dal Costruttore o dal Distributore, oppure se le stesse vengono eseguite con l'impiego di parti non originali al di fuori dalla organizzazione di assistenza del distributore.
e) i guasti sono causati da allestimenti non approvati dal Distributore o comunque eseguiti in difformità alle norme emanate dal Costruttore e dal Distributore;
10.6. Sono inoltre esclusi dalla garanzia, i difetti, i vizi, i danni e i guasti derivati dall'usura normale del veicolo, oppure derivati dal maltempo o da eventi naturali.
10.7. Sono altresì escluse dalla garanzia la refusione di spese di trasporto o di trasferta del personale nonché quelle relative al fermo del veicolo.
10.8. In nessuno dei casi previsti dal presente articolo, il Compratore può ottenere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo o un risarcimento di qualsiasi specie in particolare per la sosta del veicolo.
10.9. L'esame della richiesta per interventi in garanzia, sia in ordine alla valutazione dei difetti e delle loro cause (e quindi del materiale sostituito), sia in ordine alle modalità di intervento, sia infine in ordine alla valutazione economica ed alla conseguente accettazione parziale e/o totale delle richieste, è riservato all'insindacabile giudizio del Venditore. Sulla scorta delle istruzioni ad esso impartite dal distributore ed attinenti gli interventi in garanzia.
10.10. Per i veicoli usati decade ogni garanzia salvo specifiche indicazioni.

ART. 11 - COLLAUDO

11.1. Il compratore, ove lo richieda per iscritto, ha il diritto ad una prova di collaudo da effettuarsi da un collaudatore delegato dal Venditore ed in presenza del Compratore o di un suo incaricato, prima del ritiro del veicolo.
11.2. Il venditore rilascia una dichiarazione sui risultati del collaudo, controfirmata dal collaudatore, il cui giudizio è vincolante e definitivo.
11.3. Qualora il Compratore ritiri il veicolo senza chiedere il collaudo, il veicolo si intende accettato incondizionatamente come visto e piaciuto con rinuncia ad ogni reclamo.

ART. 12 - RESPONSABILITA'

Il venditore è esonerato da ogni responsabilità ed obbligazione qualsiasi incidente o danno alle persone o alle cose che possa comunque verificarsi per o durante l'uso del veicolo, o per causa o in dipendenza del medesimo, ciò anche Durante l'eventuale collaudo e pure se l'incidente derivante da difetto di costruzione e di materiali. Il venditore sarà tenuto ad accertare l'esistenza dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile relativa al veicolo oggetto del Compravendita all'atto della sua consegna al Compratore, astenendosi da consegnarlo nell'ipotesi che il Compratore non gli esibisca un valido contrassegno e certificato assicurativo.

ART. 13 – INCARICHI ALLA VENDITA

I produttori, gli agenti e gli intermediari in genere del venditore sono sforinati di ogni e qualsiasi potere di rappresentanza del venditore stesso. Il compratore non potrà invocare, per l'attribuzione di diritti non strettamente conformi ai patti di cui sopra, né come precedenti, eventuali deroghe o concessioni o tolleranze già praticate, né manifestazioni di volontà che non risultino per iscritto.

ART. 14 – TASSE, IMPOSTE ED ALTRI ONERI

Le tasse, le imposte e gli altri oneri, compresi quelli relativi alla immatricolazione comunque tutti gli oneri presenti e futuri inerenti alla vendita e l'uso del veicolo, sono ad esclusivo carico del Compratore. In particolare l'obbligo e le spese di registrazione, trascrizioni nei registri della cancelleria del Tribunale o del Pubblico registro automobilistico, notari e quant'altro necessario per il presente contratto, anche nel caso di intervento del venditore o di terzi per il finanziamento dell'acquisto, viene assunto dal Compratore con le eventuali penalità per ritardo od omissioni.

ART. 15 - TRASPORTO

Il veicolo viaggia a rischio e pericolo del Compratore anche se venduto franco destino. In caso di incidenti il Costruttore, il Distributore ed il venditore sono esonerati da ogni responsabilità.
Il compratore si obbliga a stipulare, pagandone le relative spese, una adeguata assicurazione che copra tutti i rischi che Possono insorgere durante il trasporto del veicolo, in qualsiasi modo esso sia effettuato e quindi anche quando il veicolo viaggia autonomamente.

ART. 16 – CONFERMA

Fermo restando quanto previsto la precedente art. 3.3, il presente contratto avrà effetto, per il compratore, con la Sottoscrizione della presente proposta d'ordine e per il Venditore dal momento in cui interviene conferma dell'ordine da parte del Costruttore e/o del Distributore.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

17.1. Per qualsiasi contestazione relativa al presente contratto è esclusivamente ed unicamente competente il foro della sede del venditore
17.2. Le eventuali tratte, accettazioni di regolamenti, spedizioni con o senza assegno, e qualsiasi altro atto compiuto dal venditore non potranno costituire deroga a questa clausola.
17.3. Qualora nelle contestazioni di cui al primo comma il venditore sia attore, esso potrà ricorrere sia al Foro ove ha la propria sede, sia a quello del domicilio del convenuto.

ART. 18 – AUTORIZZAZIONE DATI

Si autorizza fin d'ora il trattamento dei dati del presente, ai sensi della legge n 675/96.

IL PROPONENTE – COMPRATORE

timbro e firma

Il sottoscritto dichiara espressamente di accettare integralmente tutte le clausole sopra riportate ed in particolare, anche agli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342c.c. di approvare specificatamente quelle di cui ai seguenti articoli: 1. Proposta di acquisto e deposito cauzionale. -2.Prezzi. -3. Consegna. -4. Pagamenti. -5. Riservato Dominio. -6. Privilegio legale. -7. Modifiche nella costruzione. -Pneumatici. -8. Dati informativi. -10. Garanzie. -11. Collaudo. -12. Responsabilità. -13. Incarichi alla vendita. -15. Trasporto. -16. Conferma. -17. Foro competente. -18. Autorizzazione dati.



BOERO TRUCKS S.R.L.
Via Sabbioni, 27- 10028 Trofarello
P.IVA 11975590016

Boero Trucks

BOERO FEDERICO cell 3457706340
SIMONE LUSSO cell 3402893864
INFO@BOEROTRUCKS.COM – WWW.BOEROTRUCKS.COM

IL PROPONENTE – COMPRATORE

timbro e firma